Studio BBM Associati

BOLLO PER I REGISTRI CONTABILI: VERSAMENTO E REGOLARIZZAZIONE ERRORI

N. 94 | 18 Maggio 2023 | Contabilità e bilancio

DMZ AGGIORNA N. 94 DEL 18 MAGGIO 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione della conservazione dei registri contabili, passando ad indicare quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri obbligatori per legge per le ditte in contabilità ordinaria.

E’ necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

– euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali

– euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti

Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo, la risposta dell’Agenzia delle Entrate, a specifico interpello sul tema, ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta:

- con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
- mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” .

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire:

- con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501”;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, in mancanza di espresse preclusioni in tal senso.

Sul versante sanzionatorio è previsto che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto.

Lo Studio resta a completa disposizione

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/bollo-per-i-registri-contabili-versamento-e-regolarizzazione-errori/